



## *Commissione Tributaria Regionale della Toscana*

*Il Presidente*

Firenze, 5 maggio 2020  
Prot. 2327 /20/RU

**Ai Presidenti, Vice Presidenti e Giudici della CTR  
Toscana**

**E p.c.**

**Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria  
Roma**

**Al Direttore Regionale dell'Agazia delle Entrate  
della Toscana**

**Al Direttore dell'Agazia delle Dogane e dei  
Monopoli – Direzione Interregionale per la Toscana,  
la Sardegna e l'Umbria**

**Ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati della  
Toscana**

**Ai Presidenti degli Ordini dei Commercialisti e degli  
Esperti Contabili della Toscana**

**Ai Presidenti delle CCTTPP della Toscana**

**Al Direttore ad interim CTR Toscana  
Dott.ssa Cristina Bulzacchelli**

**OGGETTO: linee guida per la gestione delle udienze fino al 31/07/2020**

Rilevato che con il Decreto Legge n.111 del 30/04/2020 è stato novellato il disposto dell'art. 83 comma 7 lettera f) del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 prevedendosi l'obbligatoria presenza del giudice nell'ufficio giudiziario;  
Ritenuto, in conformità anche ai pareri espressi dai Presidenti e Vice Presidenti

di sezione di questa CTR, informalmente consultati, che detto vincolo esteso in via generale per lo svolgimento di tutte le udienze ordinarie non appare compatibile con le misure dirette a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto e con le primarie esigenze di salvaguardia della salute dei soggetti destinati ad esercitare le loro funzioni in locali angusti e non adeguati anche per altre caratteristiche strutturali, a garantire il rispetto delle cautele dirette a contenere la diffusione del virus, per non dire dei rischi di contagio *in itinere*, derivanti dall'uso di mezzi pubblici di trasporto, spesso necessari al fine di raggiungere la sede della Commissione;

appare pertanto inevitabile, in applicazione di quanto previsto dall'art.83 lettera g) del decreto citato e successive modifiche, disporre il rinvio generalizzato di tutte le udienze a data successiva al 31 luglio 2020, con conseguente sospensione di ogni attività fino a data da destinarsi, fatto salvo quanto segue:

A) Per quanto concerne le istanze di sospensione ed in genere per i procedimenti urgenti per loro natura o per formale decretazione, i Presidenti di ogni collegio, cui i ricorsi sono stati assegnati, valuteranno in concreto l'effettiva urgenza della celebrazione e decideranno conseguentemente in quale data essi potranno essere discussi, ferma restando ovviamente la facoltà di emettere provvedimenti provvisori *inaudita altera parte*, ove previsti dalla legge.

B) Si conferma l'opportunità di procedere comunque in via preferenziale alla celebrazione di udienze in camera di consiglio (quindi nell'assenza delle parti) che, per il loro più agile svolgimento e per le concrete modalità con cui vengono attuate, appaiono decisamente più compatibili con l'obiettivo di contenimento dei contagi e possono contribuire in qualche modo a ridurre l'arretrato che si va purtroppo formando.

A tal fine i Presidenti di sezione, d'intesa con i loro Vice Presidenti,

potranno individuare qualche udienza in cui concentrare la decisione dei soli ricorsi per i quali le parti abbiano preventivamente rinunciato alla discussione (eventualmente cumulando nella stessa udienza la trattazione di sospensive od altre urgenze). Per la trattazione in camera di consiglio di ricorsi non caratterizzati da motivi di urgenza, con fisica presenza, si appalesa opportuno richiedere il consenso agli altri componenti del collegio. La preventiva rinuncia delle parti alla discussione dovrebbe escludere la possibilità di richieste formulate ai sensi dell'art.33 comma 1 decreto legislativo 546/92. In ogni caso il giudice potrà differire ad altra data l'eventuale discussione. Sarebbe preferibile mantenere una tra le date di udienza a suo tempo già fissate in calendario, ma nulla esclude che, soppresse queste ultime, ne vengano fissate altre nuove (circostanza giustificata dalla situazione emergenziale in cui si versa attualmente).

Non appena sarà operativo l'applicativo fornito dal Ministero, ritengo che queste camere di consiglio possano essere svolte da remoto, trattandosi di ipotesi che esula dalla previsione del novellato articolo 83 lettera f) e non trova altri ostacoli né normativi né logici.

Per la celebrazione del procedimento da remoto nel contraddittorio delle parti bisognerà invece attendere un intervento legislativo che corregga gli anomali effetti di una improvvida equiparazione, per il processo tributario, alle regole dettate per la giustizia ordinaria e che garantisca a tutti la salvaguardia della salute.

Per il periodo successivo al 31 luglio, si dovranno compiere nuove ed ulteriori valutazioni, con riferimento ad eventuali provvedimenti normativi intervenuti medio tempore ed alla situazione epidemica generale.

Giovanni Soave

